



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – cp gallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA

INTERDIZIONE DI SPECCHIO ACQUEO IN CONSEGNA E DI N.4 (QUATTRO) PONTILI GALLEGGIANTI INSTALLATI LUNGO LA BANCHINA FERROVIA DEL PORTO DI GALLIPOLI (LE)

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli,

VISTO il Progetto Esecutivo del Comune di Gallipoli nell'ambito del programma FEAMP 2014/2020 Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca", per lo svolgimento di lavori di posa in opera di n°4 pontili ed accessori, 540 ml di catenaria alla genovese, n° 8 golfari di ritenuta, nonché l'installazione di portale e passerella di accesso presso la Banchina "Ferrovia" del Porto di Gallipoli (LE);

VISTO il Verbale di Consegna di questa Capitaneria di Porto n.205/2024 del 15.02.2024 - ex art. 34 del Cod. Nav. e art. 36 del relativo Regolamento di Esecuzione - con il quale si è provveduto alla consegna di aree demaniali marittime al Comune di Gallipoli per complessivi mq 4.333,00 – di cui 1.931,00 di aree a terra e mq 2.402,00 di specchio acqueo – site lungo la banchina Ferrovia del Porto di Gallipoli (LE) per l'esecuzione dei lavori suddetti;

VISTA l'Ordinanza n° 07/2005 in data 18 maggio 2005 e ss.mm e ii. recante il "*Regolamento per la circolazione e l'uso degli spazi demaniali marittimi insistenti nelle aree portuali di Gallipoli*";

VISTA l'Ordinanza n° 26/99 in data 28.06.1999 e ss.mm e ii. recante il "*Regolamento sulla destinazione di moli e delle banchine del Porto di Gallipoli*";

VISTO il Regolamento internazionale del 1972 "COLREG 1972" per la prevenzione degli abbordi in mare e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le proprie Ordinanze nn.23, 38, 51 e 68/2024 con le quali sono stati disciplinati di volta in volta i lavori di posa in opera di n.4 (quattro) pontili galleggianti di cui al summenzionato progetto esecutivo, eseguiti dalla ditta esecutrice "INGEMAR S.r.l.";

CONSIDERATO che non sono ancora stati eseguiti gli interventi di collaudo sui suddetti pontili a cura del Comune di Gallipoli, al fine di valutarne la conformità al progetto esecutivo;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli articoli 16, 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO l'art. 105 del D.Lgs. n.112 del 1998;

CONSIDERATA la necessità di interdire l'uso dello specchio acqueo in consegna antistante la banchina Ferrovia del porto di Gallipoli e dei n.4 (quattro) pontili ivi installati sino al collaudo degli stessi e, comunque, sino alla riconsegna della suddetta area demaniale marittima, per i propri profili di competenza inerenti alla sicurezza della navigazione e portuale;

RENDE NOTO

che nello specchio acqueo portuale in consegna al Comune di Gallipoli antistante la banchina Ferrovia e sui n.4 (quattro) pontili ivi installati dalla ditta esecutrice "INGEMAR S.r.l.", come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, sono attualmente in corso lavori di cui al Progetto Esecutivo del Comune di Gallipoli nell'ambito del programma FEAMP 2014/2020 Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca". Sino al termine dei suddetti lavori e, comunque, **sino al collaudo dei sopra cennati pontili ed alla riconsegna della summenzionata area all'Amministrazione marittima**, sono ivi **interdetti i pubblici usi inerenti alla navigazione marittima**, come sotto meglio specificato.

ORDINA

Art. 1 - Interdizione dello specchio acqueo antistante la banchina Ferrovia del Porto di Gallipoli

Nello specchio acqueo in consegna antistante la banchina Ferrovia del porto di Gallipoli, di cui al **RENDE NOTO**, è vietato:

- a) navigare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, qualsiasi sia la destinazione d'uso;
- b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- c) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- d) praticare la balneazione;
- e) svolgere qualunque ulteriore attività connessa agli usi pubblici del mare.

Art. 2 - Interdizione dei pontili galleggianti installati lungo la banchina Ferrovia del Porto di Gallipoli

Sui n.4 (quattro) pontili galleggianti installati lungo la banchina Ferrovia del porto di Gallipoli, di cui al **RENDE NOTO**, sono vietati:

- a) il transito, la fermata e la sosta veicolari e/o pedonali;
- b) l'accosto e l'ormeggio con qualunque unità navale, qualsiasi sia la destinazione d'uso.

Art. 3 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui agli articoli 1 e 2:

- Le unità, i mezzi ed il personale facente capo alla ditta Esecutrice, espressamente autorizzati dall'Autorità marittima;
- le unità, i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia, in ragione del loro ufficio.

Art. 4 – Condotta delle unità in prossimità dell'area di interdizione

Le unità in transito in prossimità del limite esterno dello specchio acqueo di cui al **RENDE NOTO**, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 5 - Prescrizioni per l'Impresa esecutrice

L'Impresa esecutrice avrà l'obbligo di:

- delimitare con apposita recinzione l'area di cantiere, segnalando con apposita segnaletica stradale e cartelli monitori l'area di lavoro in banchina, provvedendo ad interdire il transito a mezzi e pedoni;
- segnalare con appositi gavitelli dotati di strisce retroriflettenti lo specchio acqueo oggetto di interdizione;
- comunicare a questa Capitaneria di Porto con congruo anticipo qualsivoglia intervento nell'ambito dell'area di cantiere.

Art. 6 – Prescrizioni per le unità da pesca ormeggiate presso la banchina Ferrovia

Alle unità da pesca abitualmente ormeggiate presso la banchina “Ferrovia” nello specchio acqueo di cui al RENDE NOTO, è fatto obbligo di:

- ormeggiare presso la banchina “Carlo e Niccolò Coppola (ex-Lido)” ovvero, in alternativa, presso la banchina del “Porto Canneto”, prendendo preventivi accordi con la Sezione Tecnica/Ufficio Nostromo di questa Capitaneria di Porto;
- Rimuovere qualunque attrezzo da pesca e/o materiale che sia stato temporaneamente depositato presso il tratto di banchina interessato dai lavori a terra che possa arrecare intralcio ai mezzi terrestri impiegati dall'Impresa esecutrice.

Art. 7 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato:

- a. qualora alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma della Legge 8 luglio 2003, n. 172);
- b. in tutti gli altri casi, salvo diverso e/o più grave illecito o reato, incorreranno nelle sanzioni di cui agli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, all'inclusione alla pagina “ordinanze e avvisi” del sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli e inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Gallipoli, lì *(documento dotato di marcatura temporale)*

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco PERROTTI

Stralcio planimetrico allegato all'Ordinanza

